Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 febbraio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seconda seduta comune, mercoledì 27 febbraio 1980, alle ore 11, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Votazione per la elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

(1961)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1979, n. **767.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto gemmologico italiano, in Milano.

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione denominata « Istituto gemmologico italiano », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 1976, concernente la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Vista la nota del 25 settembre 1979, n. 150285, con cui il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Divisione 3ª, designa, quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, il dirigente superiore dott. Emilio Maffei, in sostituzione del dirigente generale dott. Ludovico Di Blasi i cui impegni di ufficio non consentono di continuare ad assolvere il suddetto incarico;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti:

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è nominato membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile:

Maffei dott. Emilio, dirigente superiore del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1979

PERTINI

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1980
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 160

(1440)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1980.

Inclusione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese fra gli enti pubblici tenuti all'osservanza della riserva del 30% delle forniture e lavorazioni a favore delle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 113 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il quale prevede l'indicazione mediante decreto degli enti pubblici tenuti all'osservanza della riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni a favore delle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori menzionati nello stesso articolo;

Visto il proprio decreto 19 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 21 maggio 1966, contenente l'elenco degli enti pubblici tenuti all'osservanza della predetta riserva;

Ritenuta l'opportunità di integrare il predetto elenco con l'inclusione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è tenuto all'osservanza della riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni a favore delle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori menzionati nell'art. 113 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DI GIESI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(1742)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Valore e caratteristiche di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Fontane d'Italia ».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettemere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le Fontane d'Italia, l'Arte italiana, i Ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1979, tra l'altro, di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Fontane d'Italia », aventi come soggetti una fontana della Val d'Aosta, una fontana del Piemonte e una fontana del Lazio;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1468 del 19 settembre 1979;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 120, tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Fontane d'Italia », aventi come soggetti la fontana del Melograno nel Castello di Issogne, la fontana « La Bollente » di Acqui Terme e la « Fontana Grande » di Viterbo.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con un colore calcografico e tre colori offset.

Le vedute sono racchiuse entro una cornice, identica per tutti i soggetti, di stile composito, che si adegua alle differenti architetture delle fontane.

La cornice delimita uno spazio in cui, oltre alla rappresentazione della fontana, trova posto, in alto, il nome della città ove essa è collocata.

In una targa posta alla base della stessa cornice è inserito il nome della fontana.

Leggende comuni ai tre soggetti sono: in alto, a sinistra della cornice la lettera « L. », a destra il valore « 120 »; in basso, tra due volute della cornice, la parola « ITALIA ».

Tutte le leggende sono in nero e in carattere romano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1980
Registro n. 1 Poste, foglio n. 39

(1218)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi della 3ª Esposizione mondiale delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatitbili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 876, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1979, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1468 del 19 settembre 1979;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi della 3ª Esposizione mondiale delle telecomunicazioni, nei valori da L. 170 e 220.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; tiratura: dieci milioni di esemplari per ciascun valore; colori: rosso e grigio per il valore da L. 170, verde e ardesia per il valore da L. 220; foglio: venticinque esemplari.

Le vignette riproducono due diverse figure femminili, con apparecchi di telecomunicazione.

Sui due francobolli sono riportate la leggenda « 3ª ESPOSIZIONE MONDIALE DELLE TELECOMUNICAZIONI », la parola « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « 170 » e « 220 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1980
Registro n. 1 Poste, foglio n. 38

(1219)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monsider sud, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Monsider sud, con sede in Taranto, con effetto dal 1º luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1978, 15 novembre 1978 e 29 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monsider sud, con sede in Taranto, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(1843)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica sud, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elettronica sud, con sede in Taranto, con effetto dal 18 luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 22 novembre 1978 e 29 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica sud, con sede in Taranto, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Intrepose, in agro di Lizzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Intrepose, in agro di Lizzano (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978, 28 ottobre 1978 e 23 luglio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Intrepose, in agro di Lizzano (Taranto), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(1841)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Proroga fino al 31 luglio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali S.p.a., in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali S.p.a. di Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978, 28 ottobre 1978, 29 dicembre 1978 e 18 maggio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 31 luglio 1979 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali S.p.a. di Taranto, è prolungata fino al 31 luglio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(1846)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga fino al 30 settembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.S.T. - Officina meccanica sud tarantina, area industriale di Massafra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. O.M.S.T. - Officina meccanica sud tarantina, area industriale di Massafra (Taranto), con effetto dal 5 luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 22 novembre 1978, 29 dicembre 1978 e 18 maggio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 30 settembre 1979 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.S.T. - Officina meccanica sud tarantina, area industriale di Massafra (Taranto), è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(1844)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sidertecno, area industriale di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Sidertecno, area industriale di Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 22 novembre 1978 e 29 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta **in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sidertecno, area industriale di Taranto, è** prolungata a ventiquattro **mesi.**

Il **presente** decreto **sarà pubblicato** nella *Gazzetta Ufficiale* **della Repubblica italiana.**

Roma, **addì** 12 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(1845)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Riconoscimento in provincia di Roma del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Nuova Asca, in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Nuova Asca di Roma, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della Società poligrafica commerciale, con sede in Pomezia;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Roma;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Roma il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Nuova Asca di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 novembre 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(1644)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio **1980.**

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Furs import-export S.n.c., in Napoli.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di pelli di visione di origine e provenienza Danimarca la ditta Furs import-export S.n.c. di Napoli, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 31.000 di cui al modello *B*-Import n. 6015556 rilasciato dal Monte dei Paschi di Siena in data 13 maggio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Chiasso in data 8 agosto 1977 con un ritardo, quindi, di giorni ventotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 514618 del 22 agosto 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo verificatosi nel perfezionamento dell'importazione sarebbe conseguenza di contestazioni sulla qualità della merce insorte con il fornitore estero;

Considerato che la ditta, per quanto ripetutamente invitata da Cambital, non ha comprovato con idonea documentazione la motivazione addotta, per cui essa deve essere considerata responsabile, ai sensi della legge n. 1126/1952, della ritardata nazionalizzazione della merce;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Furs import-export S.n.c. di Napoli, mediante fidejussione del Monte dei Paschi di Siena di Napoli, nella misura del 5% di $ USA 31.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1195)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente la tabella Esport - Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente tabella Esport - Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 675, che abroga il precedente decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1968, n. 1188, recante norme sul divieto dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche alla vigente tabella Esport;

Decreta:

L'art. 6 del decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente la tabella Esport - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, viene soppresso.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: STAMMATI

(1772)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 675, che abroga il precedente decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1968, n. 1188, recante norme sul divieto dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intesa a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 6 maggio 1976 viene soppresso.

Art. 2.

All'importazione dei prodotti originari della Rhodesia del Sud, si applica il regime previsto per i prodotti originari della zona A3.

Pertanto nell'elenco delle zone con l'indicazione dei Paesi e territori di appartenenza previsto dal decreto ministeriale 17 marzo 1979 contenente modificazione e aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci, viene inserita, nella zona A3 la Rhodesia del Sud.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: STAMMATI

(1773)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Autorizzazione alla Banca Donato Mongiò, in Galatina, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove la Banca medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Donato Mongiò di Galatina (Lecce);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità della banca medesima all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

La Banca Donato Mongiò, con sede in Galatina (Lecce), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nell'intero territorio ove la banca stessa risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di questo ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(1748)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Autorizzazione alla sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino ad effettuare le operazioni di credito industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta della sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino di essere inclusa tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità e accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto Istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

La sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale e alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione di prodotti agricoli.

L'Istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

p. *Il Ministro*: FERRARI

(1271)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria operanti nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 3 dicembre 1977 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria operanti in provincia di Ferrara con effetto dal 1° giugno 1976;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria operanti nella provincia di Ferrara, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1647)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria operanti nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 dicembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria operanti in provincia di Ferrara con effetto dal 1° giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1980 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria operanti nella provincia di Ferrara, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1648)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Determinazione della misura massima complessiva del tasso di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per il periodo residuo dell'anno in corso, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 27 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1980, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 15, con il quale è stata fissata la misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per l'anno 1980, con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato monetario avessero subito ulteriori variazioni;

Ritenuto che, per effetto del rapido mutamento della situazione del mercato monetario, si rende necessario modificare la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali — da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è determinato nella misura massima del 17,50 % annua posticipata per tutto il territorio nazionale per il periodo residuo dell'anno in corso a decorrere dalla data del presente decreto.

Il tasso suindicato potrà essere modificato in relazione alle variazioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1980
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 63

(1942)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « LXXXII Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » - « XXXII Salone della macchina agricola » - « XII Salone delle tecniche nuove », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « LXXXII Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » - « XXXII Salone della macchina agricola » - « XII Salone delle tecniche nuove », che avrà luogo a Verona dall'8 al 16 marzo 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(1753)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VI Salone del mobile Triveneto », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VI Salone del mobile Triveneto », che avrà luogo a Padova dal 13 al 17 marzo 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(1755)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Modacalzatura - XXXIV Presentazione internazionale moda della calzatura », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Modacalzatura - XXXIV Presentazione internazionale moda della calzatura », che avrà luogo a Bologna dal 7 al 10 marzo 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(1752)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale dei vini a denominazione d'origine controllata », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale dei vini a denominazione d'origine controllata », che avrà luogo a Vicenza dall'8 all'11 marzo 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(1754)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Modificazioni allo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948, e successive modifiche;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del Banco di Napoli nelle riunioni del 12 dicembre 1978, 7 maggio e 27 dicembre 1979;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio generale del Banco di Napoli in data 16 giugno 1979 e 24 gennaio 1980;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 31 gennaio 1980;

Decreta:

Si approva la nuova formulazione degli articoli 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, punto 2), 20, 22, 26 e 29 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL BANCO DI NAPOLI

Art. 8. — Il consiglio generale è nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed è composto:

a) dal presidente del Banco e da cinque consiglieri di amministrazione indicati dal Ministro del tesoro;

b) dai sindaci dei comuni di Napoli e di Bari;

c) da tre rappresentanti per ciascuna regione meridionale, esclusa la Sicilia, scelti tra terne di nomi proposti dai consigli regionali e da questi eletti con voto limitato;

d) da un rappresentante per ciascuna provincia dove il Banco opera con proprie filiali da scegliere su terne proposte dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Tali rappresentanti dovranno essere prescelti fra le categorie imprenditoriali e professionali e fra esperti in materia bancaria e finanziaria. Essi inoltre dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Le regioni e l'Unione italiana delle camere di commercio dovranno comunicare le terne di competenza al Ministro del tesoro almeno trenta giorni prima della scadenza degli organi sociali; in mancanza di ciò il Ministro del tesoro provvederà autonomamente, nei successivi sessanta giorni, alla nomina dei consiglieri generali spettanti alle regioni e a detta Unione italiana.

Il consiglio generale elegge il vice presidente, scegliendolo fra i consiglieri di amministrazione nominati dal Ministro del tesoro e, su proposta del presidente, nomina annualmente un segretario, scegliendolo tra i dirigenti del Banco di grado non inferiore al terzo.

Il consiglio generale dura in carica un quadriennio.

La nomina o la elezione a cariche indicate nel presente articolo, che si rendano vacanti nel corso del quadriennio, anche se sostitutiva di componenti il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale, eletti dal consiglio generale ai sensi dell'art. 9, lettera *c*), per vacanze verificatesi nel corso del quadriennio, ha efficacia sino alla scadenza del quadriennio stesso.

In sede di prima applicazione del presente articolo la designazione dei rappresentanti di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) deve essere effettuata dagli enti interessati entro trenta giorni dalla richiesta e in mancanza di ciò il Ministro del tesoro provvede autonomamente nei successivi trenta giorni.

Art. 9. — Il consiglio generale esprime gli indirizzi di politica generale dell'Istituto. Inoltre:

a) esamina ed approva, uditi la relazione del consiglio di amministrazione ed il rapporto dei sindaci, il bilancio, il conto economico ed il riparto degli utili del Banco e delle sezioni speciali;

b) esprime il proprio voto sulle modificazioni dello statuto che il consiglio di amministrazione deliberasse di proporre all'organo di vigilanza;

c) elegge nel proprio seno cinque componenti il consiglio di amministrazione, tre sindaci effettivi ed uno supplente, che durano in carica un quadriennio.

Art. 10. — Il consiglio generale è convocato dal consiglio di amministrazione e si riunisce a Napoli nel primo quadrimestre di ogni anno in sessione ordinaria. Può essere convocato in sessione straordinaria o per invito dell'organo di vigilanza o su deliberazione del consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un quinto dei componenti, i quali devono precisare l'argomento che intendono sottoporre alla discussione.

Il consiglio generale, per la prima adunanza dopo la costituzione a norma del precedente art. 8, è convocato dal presidente.

Art. 12. — Per la validità delle deliberazioni del consiglio generale in prima convocazione deve essere presente la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 14. — Le funzioni dei componenti il consiglio generale sono gratuite. Esse sono incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, ad eccezione dell'ufficio di consigliere di amministrazione o sindaco.

Ai componenti il consiglio generale residenti fuori di Napoli spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una diaria nella misura che sarà stabilita dall'organo di vigilanza.

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione è composto:

dal presidente del Banco, che lo presiede;

dal vice presidente e dagli altri quattro consiglieri di amministrazione, di cui alla lettera *a*) dell'art. 8;

da cinque consiglieri di amministrazione eletti ogni quadriennio dal consiglio generale in sessione ordinaria.

In caso di vacanze fra i membri di propria emanazione che si verifichino nel corso del quadriennio, il consiglio generale, appositamente convocato, deve provvedere all'integrazione del consiglio di amministrazione; in tale ipotesi si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 8.

Art. 18. — Il presidente, o in caso di assenza o di impedimento il vice presidente, ha la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi.

Il presidente, ferme le attribuzioni risultanti da specifiche disposizioni del presente statuto, esercita i suoi poteri in conformità della delega conferitagli dal consiglio di amministrazione o dal comitato direttivo nell'ambito delle rispettive competenze ai sensi degli articoli 17, 19, 27 e 28 del presente statuto.

Il presidente ha inoltre facoltà:

a) di autorizzare in via di urgenza, su proposta del direttore generale, qualsiasi operazione di credito, che deve essere sottoposto a ratifica dai rispettivi organi;

b) di autorizzare la preposizione di tutte le azioni giudiziarie ed amministrative ed i gravami, in qualunque grado di giurisdizione, salvo le azioni intese al recupero dei crediti insoluti spettanti alle direzioni delle filiali a norma del successivo art. 38;

c) di autorizzare, informandone successivamente il consiglio di amministrazione, la desistenza da atti, azioni o gravami o la rinunzia ad essi, nonché l'accettazione di analoghe rinunzie ad atti, azioni o gravami proposti contro il Banco.

Art. 19. — Il consiglio di amministrazione, in particolare:

(*Omissis*).

2) elegge ogni anno nel proprio seno cinque componenti il comitato direttivo;

(*Omissis*).

Art. 20. — Il consiglio di amministrazione nomina annualmente un segretario scegliendolo tra i dirigenti del Banco di grado non inferiore al terzo; nomina altresì, tra i dirigenti di grado non inferiore al terzo, un vice segretario che sostituisce il segretario nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 22. — Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere presenti almeno sei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il consiglio di amministrazione può sentire, su singole questioni, i funzionari incaricati della trattazione di esse.

Art. 26. — Il comitato direttivo è costituito:

dal presidente del Banco, che lo presiede;

dal vice presidente;

da cinque consiglieri eletti ogni anno dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 19.

In caso di vacanze che si verifichino nel corso dell'anno, il consiglio di amministrazione deve provvedere all'integrazione del comitato.

Art. 29. — Il comitato direttivo si riunisce almeno tre volte al mese su invito del presidente o di chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro fra i componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Il comitato direttivo può sentire, su singole questioni, i funzionari incaricati della trattazione di esse.

Visto, *Il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(1940)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1980.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 18 stesso mese, con cui Silvio Beggiato, nato a Vicenza il 20 luglio 1914, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 4 gennaio 1980, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Silvio Beggiato, nato a Vicenza il 20 luglio 1914, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 13 febbraio 1980

Il Ministro: MORLINO

(1783)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1980.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1979 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 24 e 27 maggio 1978, elencati nell'unito allegato che fissano per l'anno 1978 i salari medi provinciali da valere — ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 — ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1979 è parificato al salario medio relativo all'anno 1978 determinato per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia con i decreti ministeriali 24 e 27 maggio 1978, indicati nel preambolo.

Nei casi in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare, ai fini del presente decreto, è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

DECRETI DI DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE PROVINCIALI DEI SALARIATI FISSI PER L'ANNO 1978 E DATE DI PUBBLICAZIONE NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* DELLA REPUBBLICA.

Data del decreto ministeriale	Province interessate	Data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
24 maggio 1978	Campobasso	2 giugno 1978
Id.	Caserta	Id.
Id.	Cosenza	Id.
Id.	Cremona	Id.
Id.	Cuneo	Id.
Id.	Enna	Id.
Id.	Firenze	Id.
Id.	Foggia	Id.
Id.	Bergamo	3 giugno 1978
Id.	Bologna	Id.
Id.	Bolzano	Id.
Id.	Brescia	Id.
Id.	Brindisi	Id.
Id.	Catania	Id.
Id.	Catanzaro	Id.
Id.	Caltanissetta	Id.
Id.	Chieti	Id.
Id.	Como	Id.
Id.	Forlì	Id.
Id.	Frosinone	Id.
Id.	Agrigento	5 giugno 1978
Id.	Alessandria	Id.
Id.	Ancona	Id.
Id.	Arezzo	Id.
Id.	Ascoli Piceno	Id.
Id.	Matera	6 giugno 1978
Id.	Rieti	Id.
Id.	Roma	Id.
Id.	Rovigo	Id.

Data del decreto ministeriale —	Province interessate —	Data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* —
24 maggio 1978	Salerno	6 giugno 1978
Id.	Modena	7 giugno 1978
Id.	Oristano	Id.
Id.	Latina	8 giugno 1978
Id.	Ragusa	Id.
Id.	Messina	Id.
Id.	Ravenna	Id.
Id.	Nuoro	Id.
Id.	Potenza	Id.
Id.	Lecce	Id.
Id.	Sassari	Id.
Id.	Gorizia	9 giugno 1978
Id.	Genova	Id.
Id.	Macerata	Id.
Id.	Grosseto	Id.
Id.	Massa Carrara	Id.
Id.	Imperia	Id.
Id.	Milano	Id.
Id.	Napoli	Id.
Id.	Novara	Id.
Id.	Reggio Calabria	Id.
Id.	Reggio Emilia	Id.
Id.	Asti	10 giugno 1978
Id.	Avellino	Id.
Id.	Bari	Id.
Id.	Siena	Id.
Id.	Siracusa	Id.
Id.	Sondrio	Id.
Id.	La Spezia	Id.
Id.	Taranto	Id.
Id.	Teramo	Id.
Id.	Terni	Id.
Id.	Torino	Id.
Id.	Trapani	Id.
Id.	Aosta	12 giugno 1978
Id.	Treviso	Id.
Id.	Savona	Id.
Id.	Varese	Id.
Id.	Trento	Id.
Id.	Trieste	Id.
Id.	Verona	Id.
Id.	Udine	Id.
Id.	Vicenza	Id.
Id.	Venezia	Id.
Id.	Viterbo	Id.
Id.	L'Aquila	13 giugno 1978
Id.	Belluno	Id.
Id.	Benevento	Id.
Id.	Lucca	Id.
Id.	Mantova	Id.
Id.	Livorno	15 giugno 1978
Id.	Piacenza	17 giugno 1978
Id.	Pisa	Id.
Id.	Pistoia	Id.
Id.	Vercelli	20 giugno 1978
24 maggio 1978	Padova	22 giugno 1978
Id.	Palermo	Id.
Id.	Parma	Id.
Id.	Pavia	Id.
Id.	Perugia	Id.
Id.	Pesaro	Id.
Id.	Pescara	Id.
27 maggio 1978	Cagliari	9 giugno 1978
Id.	Ferrara	13 giugno 1978
Id.	Isernia	Id.
Id.	Pordenone	Id.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sams, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Sams, stabilimento di Salerno;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 aprile al 29 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sams, stabilimento di Salerno, è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1980.
Determinazione delle tariffe relative al trasporto di prodotti petroliferi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'accordo stipulato in data 3 agosto 1979 alla presenza del Ministro pro-tempore dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché del Sottosegretario di Stato ai trasporti on. Degan e dei rappresentanti del CIP con il quale i rappresentanti delle associazioni di categoria dei trasportatori di prodotti petroliferi e quelli degli utenti hanno convenuto di applicare, per tutti i prodotti petroliferi, esclusi quelli trasportati con autobotti chilolitriche, le tariffe previste dall'allegato all'accordo stesso che corrispondono a quelle contenute nell'allegato 2) del decreto ministeriale 27 giugno 1979, scontate nella misura del 3%;

Richiamato il successivo accordo stipulato il 10 settembre 1979 tra le parti interessate sopraindicate con il quale sono state concordate alcune clausole integrative dell'anzidetto accordo del 3 agosto 1979;

Ritenuto che nel corso di successivi incontri non è stato possibile pervenire ad una revisione dei livelli di tariffe stabilite negli accordi sopraindicati in relazione agli intervenuti aumenti di costi di esercizio delle aziende di trasporto;

Considerato che le parti interessate hanno, con l'accordo del 3 agosto 1979, espressamente demandato al Ministro dei trasporti di determinare, sulla base della dinamica dei costi e secondo le direttive del CIP, le tariffe definitive in materia di trasporto di prodotti petroliferi;

Tenuto conto che dalla data della stipulazione dell'accordo del 3 agosto 1979 sono intervenuti consistenti aumenti dei costi relativi al trasporto dei suddetti prodotti talché si è verificata una grave situazione in quanto le aziende di trasporto hanno interrotto il normale approvvigionamento per l'industria ed i pubblici servizi con grave pregiudizio per l'ordine pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe relative al trasporto dei prodotti petroliferi di cui all'accordo del 3 agosto 1979 ed a quello successivo del 10 settembre 1979 sono incrementate del 15%.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo sarà estesa a tutti i trasporti di prodotti petroliferi, petrolchimici liquidi e chimici, nonché ai trasporti con autobotti chilolitriche, alle condizioni e con le modalità che saranno successivamente determinate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data del 20 febbraio 1980.

Roma, addì 20 febbraio 1980

Il Ministro: PRETI

(1941)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Tezze sul Brenta

Con decreto 13 novembre 1979, n. 1817, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno abbandonato della Roggia Munara in località Belvedere del comune di Tezze sul Brenta (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappale 1165 ex 507½ della superficie di mq 25 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 maggio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1291)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Varenna

Con decreto 13 novembre 1979, n. 1925, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e dei fabbricati ed opere su di esso insistenti in comune di Varenna (Como) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappale 1693/a della superficie di mq 841,42 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 ottobre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Como; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1292)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Ranco

Con decreto 13 novembre 1979, n. 1924, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago Maggiore e della parte di fabbricato su di esso insistente in comune di Ranco (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappali 2243½ e 2244½ della superficie di mq 400 e reale di mq 406,38 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 13 marzo 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1293)

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978-1989

Si rende noto che il giorno 4 marzo 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle dieci serie degli speciali certificati di credito 10% - 1978-1989, emessi in base alla: legge 14 ottobre 1974, n. 652 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 e decreto ministeriale 16 febbraio 1978.

Il giorno 5 marzo 1980, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla prima estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1785)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 18 febbraio 1980 presso le *sottoindicate* borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	806,20	806,20	—	806,20	—	806,20	806,30	806,20	806,20	806,20
Dollaro canadese	694 —	694 —	—	694 —	—	694 —	694,20	694 —	694 —	694 —
Marco germanico	463,30	463,30	—	463,30	—	463,40	463,20	463,30	463,30	463,30
Fiorino olandese	420,49	420,49	—	420,49	—	420,40	420,38	420,49	420,49	420,49
Franco belga	28,537	28,537	—	28,537	—	28,53	28,525	28,537	28,537	28,54
Franco francese	197,69	197,69	—	197,69	—	197,69	197,65	197,69	197,69	197,69
Lira sterlina	1850,40	1850,40	—	1850,40	—	1850,40	1849,75	1850,40	1850,40	1850,40
Lira irlandese	1714,75	1714,75	—	1714,75	—	—	1714 —	1714,75	1714,75	—
Corona danese	148,39	148,39	—	148,39	—	148,39	148,38	148,39	148,39	148,39
Corona norvegese	165,47	165,47	—	165,47	—	165,47	165,44	165,47	165,47	165,47
Corona svedese	193,81	193,81	—	193,81	—	193,81	193,71	193,81	193,81	193,81
Franco svizzero	494,90	494,90	—	494,90	—	494,90	494,60	494,90	494,90	494,90
Scellino austriaco	64,626	64,626	—	64,626	—	64,62	64,628	64,626	64,626	64,62
Escudo portoghese	17,08	17,08	—	17,08	—	17,08	17 —	17,08	17,08	17,08
Peseta spagnola	12,075	12,075	—	12,075	—	12,07	12,075	12,075	12,075	12,07
Yen giapponese	3,298	3,298	—	3,298	—	3,29	3,299	3,298	3,298	3,30

Media dei titoli del 18 febbraio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,850
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	80,825
» 10 % » » 1977-92	86,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1 -3-1978/80	99,825
» » » » 1- 6-1978/80	99,550
» » » » 1- 8-1978/80	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,025
» » » » 1- 3-1979/81	99,050
» » » » 1- 7-1979/81	98 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,300
» » » » 1- 7-1979/82	97,225
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,600
» » » 12 % 1- 4-1982	96,675
» » » 12 % 1-10-1983	95,375
» » » 12 % 1- 1-1984	95,475
» » » 12 % 1- 4-1984	95,425
» » » 12 % 1-10-1987	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	806,25
Dollaro canadese	694,10
Marco germanico	463,25
Fiorino olandese	420,435
Franco belga	28,531
Franco francese	197,67
Lira sterlina	1850,075
Lira irlandese	1714,375
Corona danese	148,385
Corona norvegese	165,455
Corona svedese	193,76
Franco svizzero	494,75
Scellino austriaco	64,627
Escudo portoghese	17,04
Peseta spagnola	12,075
Yen giapponese	3,298

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 19 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	808,55	808,55	808,60	808,55	808,50	808,55	808,45	808,55	808,55	808,55
Dollaro canadese	696,90	696,90	697 —	696,90	696,95	696,90	696,80	696,90	696,90	696,90
Marco germanico	463,48	463,48	463,60	463,48	463,50	463,48	463,54	463,48	463,48	463,50
Fiorino olandese	420,91	420,91	421 —	420,91	420,85	420,91	420,93	420,91	420,91	420,90
Franco belga	28,532	28,532	28,55	28,532	28,53	28,53	28,521	28,532	28,532	28,55
Franco francese	197,36	197,36	197,35	197,36	197,50	197,36	197,45	197,36	197,36	197,35
Lira sterlina	1844,80	1844,80	1846 —	1844,80	1845,65	1844,80	1845,65	1844,80	1844,80	1844,80
Lira irlandese	1718 —	1718 —	1718 —	1718 —	1718,25	—	1818 —	1718 —	1718 —	—
Corona danese	148,44	148,44	148,40	148,44	148,40	148,44	148,43	148,44	148,44	148,45
Corona norvegese	165,69	165,69	165,85	165,69	165,75	165,69	165,77	165,69	165,69	165,70
Corona svedese	193,68	193,68	193,50	193,68	193,70	193,68	193,71	193,68	193,68	193,70
Franco svizzero	494,18	494,18	494,55	494,18	495 —	494,18	494,27	494,18	494,18	494,20
Scellino austriaco	64,634	64,634	64,68	64,634	64,70	64,63	64,65	64,634	64,634	64,65
Escudo portoghese	17,08	17,08	17,06	17,08	17,05	17,08	17 —	17,08	17,08	17,08
Peseta spagnola	12,079	12,079	12,09	12,079	12,08	12,07	12,085	12,079	12,079	12,07
Yen giapponese	3,297	3,297	3,3040	3,297	3,295	3,29	3,296	3,297	3,297	3,30

Media dei titoli del 19 febbraio 1980

Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,525
» 5,50% » » 1968-83	85,850
» 5,50% » » 1969-84	81,400
» 6% » » 1970-85	78,525
» 6% » » 1971-86	76 —
» 6% » » 1972-87	75,875
» 9% » » 1975-90	78,425
» 9% » » 1976-91	81,400
» 10% » » 1977-92	86,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,850
» » » » 1- 6-1978/80	99,350
» » » » 1- 8-1978/80	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99 —
» » » » 1- 3-1979/81	99 —
» » » » 1- 7-1979/81	98,900
» » » » 1- 5-1979/82	97,075
» » » » 1- 7-1979/82	97,100
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,025
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,475
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,525
» » » 12% 1- 4-1982	96,650
» » » 12% 1-10-1983	95,325
» » » 12% 1- 1-1984	95,425
» » » 12% 1- 4-1984	95,350
» » » 12% 1-10-1987	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1980

Dollaro USA	808,50
Dollaro canadese	696,85
Marco germanico	463,51
Fiorino olandese	420,92
Franco belga	28,526
Franco francese	197,405
Lira sterlina	1845,225
Lira irlandese	1718 —
Corona danese	148,435
Corona norvegese	165,73
Corona svedese	193,695
Franco svizzero	494,225
Scellino austriaco	64,642
Escudo portoghese	17,04
Peseta spagnola	12,082
Yen giapponese	3,296

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi ufficiali delle officine produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° ottobre *1979* al *31 dicembre 1979*

OFFICINE AUTORIZZATE

N. d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Betafarma laboratori chimici S.n.c. del dottor Alessandro Angelini e C.	Cesano Boscone (Milano), via E. De Nicola, 10	Specialità medicinali	D.M. 8-10-1979, n. 5931	—
2	Istituto Luso farmaco di Italia S.p.a.	Milano, via Carnia, 26	Specialità medicinali e prodotti biologici	D.M. 8-10-1979, n. 5932	Modifica ragione sociale
3	Glaxochem S.p.a.	Verona, via Roveggia, 47	Materie prime biologiche	D.M. 8-10-1979, n. 5933	Modifica denominazione sociale
4	Glaxochem S.p.a.	Cinisello Balsamo (Milano), via Lombardia, 5	Materie prime biologiche	D.M. 8-10-1979, n. 5934	Trasferimento autorizzazione
5	Benedetti dott. F. - Officina galenica Zeta di C. Benedetti e C. S.n.c.	Sandrigo (Vicenza), strada provinciale Ghizzalunga	Specialità medicinali chimiche	D.M. 8-10-1979, n. 5935	—
6	Zambon farmaceutici S.p.a.	Vicenza, via Cappuccini, 40	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 13-10-1979, n. 5937	Trasferimento autorizzazione
7	Prodotti Formenti S.r.l.	Milano, via Correggio, 45	Specialità medicinali e specialità medicinali biologiche purché registrate	D.M. 26-10-1979, n. 5939	Trasferimento autorizzazione
8	Bioresearch S.r.l.	Liscate (Milano), località Roggia Pirola	Specialità medicinali chimiche e biologiche, materie prime biologiche	D.M. 1-12-1979, n. 5945	Modifica denominazione sociale
9	Francia farmaceutici - Industria farmaco biologica S.r.l. e farmaceutici Del Saz e Filippini S.r.l.	Milano, via dei Pestagalli n. 7	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 1-12-1979, n. 5948	Costituzione consorzio interno (officina farmaceutica comune)
10	U.S.A.R. - Unione specialità antibiotici Roma S.r.l.	Aprilia (Latina), Nettunense, km 19,900	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 1-12-1979, n. 5952	Modifica ragione sociale
11	De.Bi. - Derivati biologici international S.p.a.	Cassina de' Pecchi (Milano), strada statale numero 11 Padana Superiore, km 160	Materie prime biologiche, specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate	D.M. 1-12-1979, n. 5953	Modifica denominazione sociale
12	Istituto farmaceutico Scalari S.a.s. di Giuseppe Scalari e C.	Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 168	Specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate	D.M. 1-12-1979, n. 5960	Modifica ragione sociale

OFFICINE REVOCATE

N. d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento
1	Chemitalia S.r.l.	Baranzate di Bollate (Milano), via Palmanova, 16	Specialità medicinali chimiche	D.M. 26-101979, n. 5940
2	Farmaceutici Del Saz e Filippini S.r.l.	Milano, via Ortles, 54	Specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate	D.M. 1-12-1979, n. 5946
3	Francia farmaceutici S.r.l. .	Milano, via Pestagalli, 7	Specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate	D.M. 1-12-1979, n. 5947

(1533)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione di piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Verdellino

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 27 novembre 1979, n. 27682: comune di Verdellino (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 luglio 1978, n. 68).

(1097)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Morbegno

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 23 novembre 1979, n. 576: comune di Morbegno (Sondrio).

(1098)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda in data 4 settembre 1979, con la quale la sig.ra Zigoni Iolanda, nata a Vipacco il 7 gennaio 1927, residente a Gorizia, via Carducci, 28, ha chiesto il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di Zigon adducendo, a motivo della richiesta, che la riduzione nella forma italiana del predetto cognome era stata imposta con la violenza;

Accertato che il cognome Zigon, di origine slovena, non è stato da questa prefettura incluso nell'elenco, formato d'ufficio, dei cognomi italiani corrotti da grafia straniera e perciò da restituire obbligatoriamente in forma italiana in applicazione dell'art. 1 del regio decreto 11 gennaio 1926, n. 17, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1926 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1926, n. 197, ma che, invece, il cambiamento del cognome da Zigon in Zigoni è stato effettuato con decreto prefettizio n. 24011 in data 20 giugno 1934 in seguito ad apposita domanda fatta dal sig. Zigon Giovanni di Luigi in base all'art. 2 del regio decreto n. 17 sopra citato e che il predetto cambiamento ha contemplato anche Zigon Iolanda di Giovanni, nata a S. Croce di Aidussina il 7 gennaio 1927;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11, che prevede la possibilità della revoca dei provvedimenti prefettizi adottati a suo tempo in applicazione dell'art. 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che la domanda di ripristino del cognome nella forma originaria slovena è stata regolarmente affissa, per trenta giorni, all'albo pretorio del comune di residenza del richiedente ed a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 gennaio 1926, n. 892, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Zigoni Iolanda, in premessa generalizzato, è restituito nella forma originaria di Zigon.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessata e avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 25 gennaio 1980

Il prefetto: Barrasso

(1238)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/326/1 del 23 luglio 1935, con il quale il cognome del sig. Legiša Giovanni, nato a Malchina, frazione di Duino-Aurisina, il 5 dicembre 1894, venne ridotto nella forma italiana di « Leghissa », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Pernarčić ed ai figli Oscarre e Maria;

Vista la domanda prodotta in data 3 dicembre 1979, corredata della prescritta documentazione, con la quale la nipote del predetto, sig.ra Leghissa Nadja in Umek, nata a Duino-Aurisina il 9 maggio 1952 ed ivi residente, Malchina 52, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Legiša », posseduto dal padre Oscarre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Oscarre, sig.ra Leghissa Nadja in Umek, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Legiša ».

Il sindaco di Duino-Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 28 dicembre 1979

p. *Il prefetto:* Ravalli

(1027)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/14253 del 19 settembre 1929, con il quale il cognome del sig. Giovanni Maria Kralj, nato a Trebiciano il 6 dicembre 1887, venne ridotto nella forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Cristina Kralj ed ai figli Emilia, Marino, Vittorio e Federico;

Vista la domanda prodotta in data 30 novembre 1979, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Marino Carli, nato a Trieste il 18 ottobre 1911 e qui residente in via Sabotino n. 6, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj », posseduto dal padre Giovanni Maria prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Giovanni Maria, sig. Marino Carli, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kralj ».

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome « Carli » assunto dalla moglie del predetto, Vittoria Cebulec, nata a Trieste il 13 maggio 1921.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 gennaio 1980

p. *Il prefetto:* Ravalli

(1028)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, al posto di maresciallo maggiore vice direttore della banda dell'Esercito

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Atteso che presso la banda dell'Esercito risulta scoperto il posto di maresciallo maggiore vice direttore e che, pertanto, si rende necessario ricoprire tale vacanza;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1979, concernente la delega di firma ai sottosegretari di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la nomina al posto di maresciallo maggiore vice direttore della banda dell'Esercito.

Possono partecipare al concorso i musicanti effettivi in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia, che:

a) abbiano conseguito, in un conservatorio statale o altro istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie elencate nella tabella annessa al presente decreto;

b) alla data del 31 dicembre 1980 abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°. Per i musicanti delle bande dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito - 1ª Divisione.

Le domande, corredate del diploma o certificato che attesti il possesso del titolo di studio artistico di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, debbono essere presentate al comando del reparto o ente di appartenenza degli aspiranti, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I comandi dei reparti o enti che ricevono le domande provvederanno:

a) ad indicare sulle stesse la data di presentazione con dichiarazione in calce;

b) ad inoltrarle al Ministero della difesa, entro dieci giorni dalla data di ricezione, corredate di:

diploma o certificato di studio artistico;
documento matricolare;
attestazione che specifichi il complesso musicale presso il quale il candidato disimpegna le mansioni di musicante effettivo.

Art. 4.

Gli esami di concorso consisteranno in cinque prove da svolgere nel seguente ordine:

1) prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria:
2) armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;
3) strumentazione per banda di una marcia, o parte di essa, scritta per pianoforte, scelta dalla commissione giudicatrice e con organico strumentale da essa stabilito;
4) nozioni relative agli strumenti che compongono la banda dell'Esercito e all'impiego degli strumenti stessi;
5) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla commissione giudicatrice.

Le anzidette prove di esame saranno svolte presso la sede della banda dell'Esercito (Roma-Cecchignola, via Giorgio Pelosi n. 22), con inizio alle ore 8 del 5 maggio 1980.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta da:

un colonnello in servizio permanente dell'Esercito, presidente;
un insegnante di conservatorio statale, membro;
l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito, membro;
un funzionario di ruolo della carriera direttiva amministrativa della difesa, segretario senza diritto a voto.

Art. 6.

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente esaminato un punto da uno a venti per ognuna delle prove di cui al precedente art. 4. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

Per conseguire l'idoneità i concorrenti devono raggiungere un punto complessivo non inferiore a settanta, sempreché i punti parziali non siano inferiori a dodici.

Art. 7.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di punteggio sarà data precedenza:

a) al candidato che:

si trovi in una o più delle condizioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
sia figlio di decorato al valor militare;
sia decorato o figlio di decorato di medaglia d'oro al valor dell'Esercito o di Marina o aeronautico o civile;

b) in base alle disposizioni del paragrafo 8 del regolamento sull'avanzamento, approvato con regio decreto 21 luglio 1907, n. 626.

Per avvalersi dei titoli preferenziali indicati alla lettera *a*) il candidato deve dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso il titolo posseduto, unendo la relativa documentazione probatoria. La precedenza a norma della lettera *b*) sarà determinata d'ufficio in base alla documentazione matricolare.

Art. 8.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio presso la banda dell'Esercito entro il termine che gli verrà fissato. Se non ottempererà a ciò, senza giustificato motivo, verrà dichiarato rinunciatario e, in sua vece, subentrerà il candidato che lo seguirà nella graduatoria degli idonei.

L'assunzione in servizio del vincitore del concorso, in qualità di vice direttore della banda dell'Esercito, avrà luogo con il grado di maresciallo maggiore in servizio permanente del ruolo unico delle armi e dei servizi dell'Esercito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 386

ALLEGATO

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DELL'ESERCITO

Strumenti di 1ª categoria A:

1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino).
1° oboe.
1° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib).
1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale).
1° clarinetto basso in Sib.
1° saxofono soprano in Sib.
1° corno (Fa-Sib).
1ª tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa).
1° flicorno sopranino in Mib.
1° flicorno soprano in Sib.
1° flicorno tenore in Sib.
1° flicorno basso in Sib.

Strumenti di 1ª categoria B:

1° clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab).
1° clarinetto soprano in Sib n. 2.
2° clarinetto soprano in Sib n. 1.
1° clarinetto contralto in Mib.
1° saxofono contralto in Mib.
1° saxofono tenore in Sib.
1ª tromba in Fa.
1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore).
1° trombone tenore.
2° flicorno sopranino in Mib.
1° flicorno contralto in Mib.
1° flicorno contrabbasso in Sib.
timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria A:

ottavino (con l'obbligo del flauto).
2° oboe.
2° clarinetto piccolo in Mib.
1° clarinetto soprano in Sib n. 3.
1° clarinetto soprano in Sib n. 4.
1° clarinetto soprano in Sib n. 5.
1° clarinetto soprano in Sib n. 6.
2° saxofono contralto in Mib.
1° saxofono baritono in Mib.
3° corno (Fa-Sib).
2ª tromba in Sib.
trombone basso in Fa.
1° flicorno soprano in Sib raddoppio.
2° flicorno soprano in Sib.
2° flicorno tenore in Sib.
flicorno basso grave in Fa.
1° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).
gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria B:

2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino).
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe).
2° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib).
1° clarinetto (soprano in Sib n. 7.
1° clarinetto soprano in Sib n. 8.
2° clarinetto soprano in Sib n. 2.
2° clarinetto soprano in Sib n. 3.
2° clarinetto soprano in Sib n. 4.
2° clarinetto contralto in Mib.
2° clarinetto basso in Sib.
1° saxofono basso in Sib.
1° contrabbasso ad ancia.
2° corno (Fa-Sib).
4° corno (Fa-Sib).
2ª tromba in Fa.
2° trombone tenore.
2° flicorno contralto in Mib.
2° flicorno basso in Sib.
2° flicorno contrabbasso in Sib.
1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 3ª categoria A:

1° clarinetto soprano in Sib n. 9.
1° clarinetto soprano in Sib n. 10.
2° clarinetto soprano in Sib n. 5.
2° clarinetto soprano in Sib n. 6.
2° clarinetto soprano in Sib n. 7.
2° clarinetto soprano in Sib n. 8.
1° clarinetto contralto in Mib raddoppio.
clarinetto contrabbasso in Mib.
clarinetto contrabbasso in Sib.
2° saxofono soprano in Sib.
3° saxofono contralto in Mib.
2° saxofono tenore in Sib.
2ª tromba in Sib basso.
trombone contrabbasso.
flicorno basso grave in Mib.

Strumenti di 3ª categoria B:

3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino).
3° oboe (con l'obbligo del corno inglese).
1° clarinetto soprano in Sib n. 11.
1° clarinetto soprano in Sib n. 12.
2° clarinetto soprano in Sib n. 9.
2° clarinetto soprano in Sib n. 10.
2° clarinetto soprano in Sib n. 11.
2° clarinetto soprano in Sib n. 12.
2° clarinetto contralto in Mib raddoppio.
3° clarinetto basso in Sib.
2° saxofono baritono in Mib.
2° saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabbasso).
2° contrabbasso ad ancia (oppure clarinetto contrabbasso).
5° corno (Fa-Sib).
3ª tromba in Sib.
3ª tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib).
3° trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso).
2° flicorno soprano in Sib raddoppio.
3° flicorno contralto in Mib.
3° flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore).
3° flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore).
2° flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso).
2° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).
2° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

p. *Il Ministro della difesa*
DEL RIO

(1759)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quarantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Lecce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI LECCE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quarantotto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Lecce.

Il 10% di tali posti, pari a cinque, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Lecce, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Lecce in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Lecce, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituito procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Lecce

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge

ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Lecce e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale e saranno tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena cancellazione dall'elenco suddetto.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo

del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, addì 26 luglio 1979

Il direttore provinciale: GIORDANO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 31 dicembre 1979
Registro n. 5 Poste, foglio n. 324

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Lecce

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . . .
residente in . . . . via . . . . .
n. . . provincia . . . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 26 luglio 1979, numero 1/Pol/1007.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(1460)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso ad un posto di esecutivo amministrativo del personale non statale presso la stazione sperimentale per la seta in Milano.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale, riservato ai candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado rilasciato da istituto di Stato o legalmente riconosciuto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per la seta in Milano, via Giuseppe Colombo, 81, telefono (02) 299890.

(1761)

Concorso ad un posto di sperimentatore del personale non statale presso la stazione sperimentale per la seta in Milano.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale, riservato ai candidati in possesso del diploma di laurea in chimica - chimica industriale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per la seta in Milano, via Giuseppe Colombo, 81, telefono (02) 299890.

(1762)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco del nominativo:

1) Trotta Francesco, nato a Udine il 9 agosto 1943 . . . . punti 100 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1406)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Dell'Agnola Carlo Alberto, nato a Roma il 1° ottobre 1942 . . . . punti 100 su 100
2) Romagnoli Giuseppe, nato ad Alessandria l'8 novembre 1942 . . . . . . » 98 »
3) La Capria Alessandro, nato a Urbino il 30 novembre 1943 . . . . » 96 »
4) Bassi Eros, nato a Udine il 1° ottobre 1925 » 95 »
5) Luzzani Sergio, nato a Pognana Lario il 20 giugno 1939 . . . . » 95 »
6) Magni Manlio, nato a Varano Borghi il 18 novembre 1942 . . . . » 95 »
7) Pelli Piero, nato a Firenze il 21 febbraio 1933 » 90 »
8) Rizzo Antonino, nato a Carrosio il 22 giugno 1943 . . . . » 90 »
9) Boario Umberto, nato a Udine il 31 agosto 1936 . . . . » 85 »
10) Campanelli Giuseppe, nato a Roma il 16 maggio 1942 . . . . » 85 »
11) Avventi Luigi, nato a Padova il 16 marzo 1943 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(1465)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo;

1) Passavanti Giuseppe, nato a Pietrapaola il 28 maggio 1944 . . . . punti 98 su 100
2) Zoccali Carmine, nato a Reggio Calabria il 27 gennaio 1947 . . . . » 97 »
3) Airoldi Giacomo, nato a Galliate il 19 settembre 1947 . . . . » 96 »
4) Guariglia Achille, nato a Parma il 30 giugno 1946 . . . . » 96 »
5) Cristinelli Luciano, nato a Gardone Val Trompia il 24 gennaio 1945 . . . . » 95 »
6) Banfi Giovanni, nato a Vimercate il 1° settembre 1947 . . . . punti 92 su 100
7) Manzo Massimo, nato a Napoli il 4 novembre 1945 . . . . » 90 »
8) Pagano Salvatore, nato a Mirabella il 9 agosto 1946 . . . . » 90 »
9) Rinaldi Sabino, nato a Napoli il 5 luglio 1947 » 90 »
10) Triolo Giorgio, nato a Torino il 10 maggio 1947 . . . . » 90 »
11) De Vecchi Amedeo Franco, nato a Milano il 26 gennaio 1948 . . . . . . » 90 »
12) Cantafio Salvatore, nato a Lamezia Terme il 9 marzo 1947 . . . . » 89 »
13) Cardelli Roger, nato a Casablanca (Marocco) il 3 ottobre 1940 . . . . . » 89 »
14) Landini Silvano, nato a Monghidoro l'8 febbraio 1947 . . . . » 89 »
15) Sisca Sergio, nato a Filadelfia il 2 gennaio 1946 . . . . » 89 »
16) Frontini Adriano, nato a Novara il 1° luglio 1946 . . . . » 88 »
17) Montanari Alberto, nato a Novellara il 17 giugno 1946 . . . . » 88 »
18) Foresti Filippo, nato a Vittoria il 19 dicembre 1946 . . . . » 87 »
19) Valvo Enrico, nato a Enna il 1° ottobre 1946 » 87 »
20) Giammaria Bernardo Michele, nato ad Acquaviva delle Fonti il 12 novembre 1940 » 86 »
21) Bertoli Massimo, nato a Maserà il 17 dicembre 1947 . . . . » 85 »
22) Cantù Paola, nata a Busto Arsizio il 15 agosto 1945 . . . . » 85 »
23) Costanzo Riccardo, nato a Catania l'11 giugno 1948 . . . . » 85 »
24) Manisco Gianfranco, nato a Sava il 14 aprile 1946 . . . . » 85 »
25) Milone Antonio, nato a S. Mango sul Calore . . . . » 85 »
26) Perotta Ugo, nato a S. Angelo in Vado il 12 luglio 1944 . . . . » 85 »
27) Bruno Michele, nato a Carmagnola il 14 marzo 1946 . . . . » 84 »
28) Donati Giacli, nato a Collesalvetti il 1° settembre 1945 . . . . » 84 »
29) Cerutti Mario, nato a Venezia il 1° luglio 1942 . . . . » 83 »
30) Desiderio Alfonso, nato a Nocera Inferiore il 1° settembre 1942 . . . . . . » 83 »
31) De Paoli Vitali Ermanno, nato a Rovigo il 12 settembre 1945 . . . . » 82 »
32) Loiacono Francesco, nato a Vallefiorita il 20 maggio 1940 . . . . » 82 »
33) Coli Ugo, nato a Parma il 29 marzo 1946 » 80 »
34) Landolfi Mario, nato a Castellammare di Stabia il 14 aprile 1947 . . . . . » 80 »
35) Marangella Martino, nato a Settimo Torinese il 15 febbraio 1947 . . . . . » 80 »
36) Neri Tauro Maria, nata a Parma il 17 agosto 1945 . . . . » 80 »
37) Nesti Elisa, nata a Pizzighettone il 1° luglio 1947 . . . . » 80 »
38) Ragaiolo Mauro, nato a Villafranca l'8 dicembre 1947 . . . . » 80 »
39) Violi Pietro Gerardo, nato a Camini il 23 luglio 1942 . . . . » 80 »
40) Boldrini Enrico, nato a Pontedera il 16 ottobre 1940 . . . . » 79 »
41) Cagna Giovanni, nato a Vercelli il 18 aprile 1947 . . . . » 78 »
42) Giannangeli Nicola, nato a Sant'Antimo il 6 settembre 1948 . . . . » 78 »
43) Giaculli Guido, nato a Martina Franca il 23 luglio 1945 . . . . » 77 »
44) Armato Gian Domenico, nato a Rimini il 24 giugno 1942 . . . . » 75 »
45) Camici Marcello, nato a Portoferraio il 13 ottobre 1946 . . . . » 75 »
46) Cotti Paola, nata a Bologna il 17 febbraio 1947 . . . . » 75 »
47) Dal Canton Antonio, nato a Parma il 17 dicembre 1945 . . . . » 75 »

48) Di Veroli Claudio, nato a Roma il 19 dicembre 1943 . . . . punti 75 su 100
49) Dogliani Margherita, nata a Torino l'11 luglio 1947 . . . . » 75 »
50) Manganella Geri, nato a Bari il 29 gennaio 1946 . . . . » 75 »
51) Calisi Gino, nato a Roma il 17 gennaio 1944 » 70 »
52) Jeantet Alberto, nato a Cuneo il 20 febbraio 1947 . . . . » 70 »
53) Morganti Alberto, nato a Gavirate il 30 aprile 1945 . . . . » 70 »
54) Serra Maria Grazia, nata a Supersano il 6 giugno 1947 . . . . » 70 »
55) Vandelli Lorenza, nata a Modena il 1° gennaio 1947 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(1408)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Leardini Gianni, nato a Venezia il 10 ottobre 1947 . . . . punti 100 su 100
2) Scagliusi Pasquale, nato a Polignano a Mare il 20 aprile 1948 . . . . » 100 »
3) Sala Gilberto, nato a Calco il 21 agosto 1942 » 85 »
4) D'Amore Massimo, nato a Bari il 16 marzo 1947 . . . . » 80 »
5) Vatti Mario, nato a Pisa il 28 luglio 1933 » 78 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1404)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, per la nomina a quattro posti di bibliotecario di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a quattro posti di bibliotecario di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, indetto con decreto ministeriale 27 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1978, registro n. 28 Istruzione, foglio n. 194, avranno luogo nei giorni 20 e 21 marzo 1980, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, aula «D», via G. Induno n. 4, Roma.

(1764)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(651/S)

OSPEDALE DI AGNONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agnone (Isernia).

(652/S)

OSPEDALE CIVILE «IMMACOLATA CONCEZIONE» DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di aiuto responsabile del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto responsabile del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(624/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(610/S)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale per lo svolgimento dell'attività di chemioterapia antiblastica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(632/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di assistente ostetrico;

due posti di assistente chirurgo;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(630/S)

OSPEDALE CIVILE DEL CADORE DI PIEVE DI CADORE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pieve di Cadore (Belluno).

(614/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(608/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso chirurgico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso chirurgico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(605/S)

OSPEDALE « S. SOLLECITO » DI MATELICA

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Matelica (Macerata).

(623/S)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(626/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(627/S)

OSPEDALE « VILLA ROSA » DI PERGINE VALSUGANA

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergine Valsugana (Trento).

(625/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(604/S)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sassuolo (Modena).

(616/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(607/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto del primo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del primo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(606/S)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di emodialisi;
un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(613/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(617/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;
un posto di aiuto della divisione di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(620/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di emodialisi.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(621/S)

OSPEDALE CIVILE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(618/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di anestesia;
un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(619/S)

OSPEDALE DI BRUNICO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di ginecologia ed ostetricia;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

I posti sono riservati ai gruppi linguistici come di seguito: il posto di primario ai concorrenti del gruppo linguistico tedesco, quattro posti per aiuto ai concorrenti del gruppo linguistico tedesco, sei posti per assistente ai concorrenti del gruppo linguistico tedesco e due ai concorrenti del gruppo linguistico ladino.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti dovranno presentare l'attestato di conoscenza della lingua tedesca ed italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brunico (Bolzano).

(633/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. **14.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

(492)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1979, n. **72.**

Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 133 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A fine di assicurare lo svolgimento degli autoservizi internazionali con la Jugoslavia, esercitati dalle imprese con sede nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la particolarità dei servizi prestati.

Art. 2.

La misura dei contributi da erogarsi a ciascuna impresa è ragguagliata al numero degli agenti impiegati per l'esercizio degli autoservizi internazionali indicati nell'art. 1.

Per ciascuna autolinea, avuto riguardo al disavanzo di gestione ritenuto ammissibile, potrà essere inoltre corrisposto un contributo per autobus/km limitatamente ai percorsi svolgentisi in territorio nazionale, salvo che si tratti di autolinee che non esplicano servizio locale sul percorso in territorio estero nel qual caso il contributo va esteso all'intero percorso.

Art. 3.

Le imprese che intendono beneficiare del contributo previsto dalla presente legge, debbono presentare al servizio trasporti e traffici della Regione domanda in carta bollata per l'anno 1979, entro e non oltre sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4.

Per le finalità di cui al precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 2 - trasporti e traffici - categoria IV - il cap. 1109 con la seguente denominazione: «Contributi alle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali per la particolarità dei servizi prestati» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte con la maggiore entrata accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di ulteriori lire 150 milioni per l'esercizio 1979.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 dicembre 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1979, n. **73.**

Abrogazione dell'art. 19 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67, concernente norme in materia di edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 133 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 19 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67, è abrogato.

Sono fatte salve le ripartizioni di fondi già effettuate in attuazione della citata norma.

Nell'ambito del piano di cui all'art. 1 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, saranno previste disposizioni che agevolino i soggetti a più basso reddito, con particolare riguardo ai redditi da lavoro dipendente ed ai nuclei familiari di nuova costituzione, nell'ammissione alle provvidenze nel settore dell'edilizia abitativa.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 dicembre 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1979, n. **74.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme finanziarie e di contabilità regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 133 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 1 e nel terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, la parola «quadriennio» viene sostituita con la parola «triennio».

Nel secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, la parola «quadriennale» viene sostituita con la parola «triennale».

Nel quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, come integrato con l'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, la parola «triennio» viene sostituita con la parola «biennio».

Art. 2.

Nell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, così come integrato dall'art. 3 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32 e dell'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 8, al quinto comma viene aggiunto il seguente periodo:

«Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono determinate con decreto dell'assessore alle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti».

Il sesto comma dello stesso art. 5 viene sostituito dal seguente:

«Le somme impegnate ai sensi dei precedenti commi possono essere conservate nel conto residui per non più di tre anni o di cinque anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce, a secondo che si tratti di spese correnti o, rispettivamente, di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini, esse costituiscono economie di spesa, salva la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.»

Art. 3.

All'art. 14 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, come integrato dall'art. 6 della legge regionale 27 giugno 1977, numero 32, il terzo comma viene sostituito dal seguente:

«Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il tesoriere è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare i titoli medesimi».

Art. 4.

Le somme via via trasferite, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, dell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 8 e del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, oltre il secondo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio vengono considerate provenienti dal penultimo esercizio precedente quello in cui le somme stesse vanno trasferite.

In deroga a quanto disposto dal precedente comma, nell'esercizio finanziario 1979 le somme provenienti dagli esercizi 1977 e precedenti, trasferite sulla competenza dell'esercizio stesso, vengono considerate provenienti dall'esercizio 1978 a tutti gli effetti.

Art. 5.

Le norme di cui al precedente art. 1 inizieranno a trovare applicazione con l'aggiornamento del piano finanziario pluriennale predisposto contestualmente al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 1980.

La norma di cui al secondo comma del precedente articolo 4 ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 dicembre 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1979, n. 75.
Ulteriori interventi urgenti nel settore dei servizi socio-assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 133 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della revisione normativa in materia socio-assistenziale e nelle more della costituzione delle unità locali per la gestione coordinata ed integrata dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è autorizzata per il piano finanziario 1979-82, per il periodo relativo agli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa di lire 3 miliardi onde far fronte alle esigenze maturate nell'esercizio 1979 concernenti:

a) gli interventi straordinari a favore di lavoratori in condizioni di bisogno (articoli 32, 34, 35, 36 e 38 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43);

b) gli interventi straordinari in casi di particolare gravità (art. 7-*bis* della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1973, n. 17);

c) l'assistenza economica agli indigenti (art. 1 della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64);

d) le funzioni relative al mantenimento degli inabili al lavoro di cui all'art. 154 del testo unico di pubblica sicurezza e alle rette di ospitalità di anziani presso case di riposo (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64);

e) erogazione di assegni integrativi a favore dei sordomuti, ciechi ed invalidi civili (articoli 21 e 27 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43);

f) erogazione di contributi per l'assistenza domiciliare ad anziani ed inabili carenti di assistenza familiare (articoli 28 e 31 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 ed art. 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64).

La predetta spesa fa carico al cap. 3317 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 3 miliardi.

Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 (rubrica n. 10, partita n. 1, dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 dicembre 1979

COMELLI

(126)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800520)